

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

Come già precedentemente comunicato nel corso dell'anno 2017 è stato modificato l'articolo 19 del DPR 633/72 (Decreto IVA) riducendo il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture ricevute. Di conseguenza sono stati modificati anche i termini di registrazione delle fatture (articolo 25 DPR 633/72).

La decorrenza di dette modifiche è stata stabilita al 1 gennaio 2017.

Dato che la modalità di esercizio del diritto alla detrazione non era sufficientemente chiaro, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la **Circolare numero 1/E/2018 del 17 gennaio 2018** che ha stabilito quanto segue:

- a) Per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sono indispensabili due requisiti:
 - 1) Il possesso materiale della fattura e/o bolletta di importazione;
 - 2) L'esistenza di una operazione di cessione di beni e/o una operazione di prestazione di servizi.
- b) la mancanza anche di uno solo degli elementi suddetti determina l'impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.
- c) La data di entrata in possesso del documento contabile (fattura e/o bolletta doganale) determina l'inizio temporale della possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Detto questo i seguenti esempi potrebbero chiarire meglio le casistiche:

1) **OPERAZIONE ESEGUITA NEL 2017 – FATTURA DATATA 2017 e RICEVUTA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017**

In questo caso l'esercizio della detrazione deve avvenire obbligatoriamente nel 2017 in due modi:

- a) Registrando la fattura entro il 31 dicembre 2017 in modo tale da farla confluire nella liquidazione periodica del mese di dicembre e/o del quarto trimestre 2017;
- b) Registrando la fattura entro il 30 aprile 2018 (in un sezionale del registro degli acquisti o in qualsiasi altro modo che permetta di identificare questi documenti) e facendo confluire l'IVA dell'acquisto nella dichiarazione IVA relativa al 2017.

2) **OPERAZIONE ESEGUITA NEL 2017 – FATTURA DATATA 2017 e RICEVUTA DOPO IL 1 GENNAIO 2018**

In questo caso l'esercizio della detrazione deve avvenire obbligatoriamente nel 2018 in due modi:

- c) Registrando la fattura entro il 31 dicembre 2018 in modo tale da farla confluire in una qualsiasi liquidazione periodica del 2018;
- d) Registrando la fattura entro il 30 aprile 2019 (in un sezionale del registro degli acquisti o in qualsiasi altro modo che permetta di identificare questi documenti) e facendo confluire l'IVA dell'acquisto nella dichiarazione IVA relativa al 2018.

Occorre pertanto, d'ora in poi, porre particolare attenzione al momento di ricevimento delle fatture (soprattutto quelle ricevute con mezzi tracciabili – raccomandata – PEC – altro) in quanto ad esempio una fattura ricevuta il 10 gennaio 2018 non potrà essere registrata in data 31 dicembre 2017 (l'IVA di tale fattura potrà essere detratta solamente nell'esercizio 2018).

Dato che la circolare è stata emanata solamente in epoca successiva alla liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 è stato espressamente previsto che non verranno sanzionati comportamenti difformi tenuti fino ad oggi riguardo alla registrazione delle fatture. Regole particolari sono previste per i soggetti con prorata di iva indetraibile. Si prega quindi di contattare direttamente lo studio per i chiarimenti del caso.

Si ricorda poi che allo stato attuale dal 1 gennaio 2019 entrerà in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica tra TUTTI i soggetti economici e quindi probabilmente tutto quanto sopra indicato verrà ulteriormente modificato.